

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4524 del 03/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Azienda agricola Cocchi Tiberio per impianto ubicato in Via Barchetta n. 48, Comune di Galliera (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4650 del 02/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Azienda agricola Cocchi Tiberio per impianto ubicato in Via Barchetta n. 48, Comune di Galliera (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Azienda agricola Cocchi Tiberio per l'impianto sito a Galliera, in via Barchetta n. 48, c.a.p. 40015 dove viene svolta l'attività di coltivazione di cereali e bietola. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico sul suolo² di acque reflue domestiche. Soggetto competente: Comune di Galliera / Unione Reno Galliera;
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Soggetto competente: Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria;

5. Obbliga l'Azienda agricola Cocchi Tiberio a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁴;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Azienda agricola Cocchi Tiberio, C.F. CCCTBR66B03A944G, P.IVA 01752131209, con sede legale a Galliera, in via Barchetta n. 48, c.a.p. 40015, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Fabrizio Bonifazi, in qualità di procuratore speciale di Azienda agricola Cocchi Tiberio per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 12/7/2019 al prot. n. 40384 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati. Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 16/7/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 16/7/2019 al prot. n. 111750, ha trasmesso ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura con propria nota del 28/8/2019 prot. n. 132925, ha trasmesso ad Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni ed al S.U.A.P. del Comune di Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

L'Unione Reno Galliera, acquisito il parere del Comune di Galliera del 29/8/2019, con propria nota del 4/9/2019 acquisita agli atti di Arpae in data 5/9/2019 al prot. n. 136885, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ed acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice scarichi in acque superficiali, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵ ammontano a € 146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali / sul suolo pari a € 146.

Bologna, data di redazione 2/10/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

STEFANO STAGNI⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁵ Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

⁶ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 in merito alla proroga al 31/10/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Azienda agricola Cocchi Tiberio ubicato in Via Barchetta n. 48, Comune di Galliera (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico sul suolo classificato dal Comune di Galliera / Unione Reno Galliera (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura) "scarico di acque reflue domestiche".

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (Vedi Allegato B al presente atto);
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Galliera / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura prot. n. 132925 del 28/8/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 48644 del 4/9/2019. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 21752/2019

Documento redatto in data 1/10/2019

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 48644

Pratica 34002/40384/2019

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Cocchi Tiberio Azienda Agricola** con sede in Galliera (BO) in Via Barchetta n. 48 - P.I. 01752131209

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 12/07/2019, Prot. n. 40384, dal Sig. Cocchi Tiberio - C.F. CCCTBR66B03A944G in qualità di legale rappresentante della ditta **Cocchi Tiberio Azienda Agricola** per lo stabilimento sito nel Comune di Galliera (BO) in Via Piatessa n. 67 ove viene esercitata l'attività di Coltivazione di cereali e bietola;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue con recapito su suolo;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Galliera** che con nota prot n. 9231 del 29/08/2019 (Prot. SUAP n. 48079 del 02/09/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole";
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 132925 del 28/08/2019 (Prot. SUAP n. 47623 del 28/08/2019) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: "parere favorevole, a condizione che, prima del recapito nel recettore, lo scarico industriale assimilato al domestico dovrà essere dotato di pozzetto di campionamento.
In merito alle prescrizioni da inserire nell'atto di AUA si propone di inserire quanto segue:
 - *controllare che nel corso dell'esercizio della sub-irrigazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente e non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;*
 - *per garantire l'efficienza depurativa, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla pulizia/manutenzione del disoleatore, del degrassatore e della fossa Imhoff;*

- *procedere ad una periodica manutenzione del fosso di scolo recettore dello scarico industriale assimilato al domestico, al fine di evitare ristagni di refluo con conseguente sviluppo di esalazioni maleodoranti.”;*

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 4 del 13/05/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

1. autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche con recapito su suolo; vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico ed il recapito indicati. Ogni modifica che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



San Giorgio di Piano, 04/09/2019

**Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Azienda agricola Cocchi Tiberio ubicato in Via Barchetta n. 48, Comune di Galliera (BO).

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque industriali assimilate per legge ad acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi della D.G.R. 1053/2003 (punto 2.3).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico di acque reflue domestiche (Vedi Allegato A al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006

Prescrizioni

1. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine, non sono soggetti a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative.
2. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
 - i sistemi di trattamento (disoleatore) siano correttamente dimensionati secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 1053/2003, e puliti periodicamente;
 - la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
 - sia prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi;
 - lo scarico nel fosso di campagna non sia causa di problematiche ambientali quali inquinamento del suolo e delle acque, sviluppo di cattivi odori e/o aerosol, ristagni ed impaludamenti superficiali.

3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Sinadoc n. 21752/2019

Documento redatto in data 2/10/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.